

Per l'Ufficio Postale  
in caso di restituzione dell'atto al mittente, inviare a:  
CASELLA POSTALE N.6 AVERSA 1  
81031 AVERSA CE



Città di ANDRIA


**CITTÀ DI ANDRIA**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**76123 ANDRIA (BT)**

46

AG



78741634649 - 3



## VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

(Art. 201 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni)

N. registro 5901/2019 N. verbale A26404 Data 02/03/2019  
consegnato a Poste Italiane per la notifica il 14-05-2019

In data 02/03/2019 alle ore 17:43 nel Comune di Andria, il conducente del veicolo  
AUTOVEICOLO marca RENAULT targa DB610BA  
in località VIA PRINCIPE AMEDEO STALLO 1637

Ha commesso infrazione violando gli articoli sotto riportati:  
D.L.vo 285/92 Art. 007 comma 1 A) E 14

Lasciava in sosta il veicolo in area a pagamento senza corrispondere la tariffa dovuta. (sanzione min/max Euro 42,00/173,00- sanzione in misura ridotta Euro 42,00);

Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata poiché il trasgressore o proprietario del veicolo era assente al momento della violazione.

Proprietario

~~\_\_\_\_\_~~ nato ~~\_\_\_\_\_~~ residente a ~~\_\_\_\_\_~~

I verbalizzanti: AUSILIARIO ROBERTO NICOLA GIOVANNI matr. 1051

Entro 5 giorni successivi alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella *misura corrispondente al minimo edittale ridotta del 30%* per Euro 29,40 più Euro 1,50 per le spese postali e procedurali per un totale di Euro 30,90

Tale riduzione non si applica alle violazioni del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Dal 6° al 60° giorno successivo alla notificazione del verbale (dal 1° al 60° giorno successivo alla notificazione del verbale ove non sia consentita la riduzione di cui sopra) è ammesso il pagamento nella *misura corrispondente al minimo edittale* per Euro 42,00 più Euro 1,50 per le spese postali e procedurali per un totale di Euro 43,50

In caso di ricorso al Prefetto o di opposizione al Giudice di Pace non si applica la riduzione del 30%.

Il suddetto pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- in contanti presso il Comune di Andria - Comando Polizia Municipale, Piazza Trieste e Trento, tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- tramite l'allegato bollettino di C/C Postale;
- tramite bonifico - Codice IBAN: IT31F076010400000085795219, indicando obbligatoriamente nella causale il numero e la data del presente verbale.

Il responsabile del procedimento amministrativo  
Comandante della P.M.  
TEN. COL. DOTT. RICCARDO ZINGARO

Il responsabile del procedimento informatico  
D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993.  
S. TEN. CAMPANALE VITO

Seguono avvertenze sul retro

**VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE C.D.S.**  
N. registro 5901/2019 N. verbale A26404 Data 02/03/2019

**AVVERTENZE**

**Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.)** - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l'obbligato in solido possono proporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Comando di Polizia Municipale. Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre richiesta l'audiizione personale alla medesima autorità. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Provvedimenti del Prefetto (art. 204 C.d.S.)** - Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo editale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

**Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.)** - Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, entro il termine di 30 giorni e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Andria.

**Titolo esecutivo (art. 203 C.d.S.)** - Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa editale oltre che per spese di procedimento, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.

L'eventuale pagamento in misura inferiore/oltre il termine (art. 389 Reg.to C.d.S.) sarà tenuto in acconto della somma iscritta a riscossione coattiva.

**Decurtazione punti dalla patente (art. 126-bis C.d.S.)** - La segnalazione per la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell'effettivo conducente del veicolo, quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; in caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo, sarà soggetto alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1142,00).

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato; in caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1142,00).

L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

**Notificazione verbale a soggetto estraneo (art. 386 reg. C.d.S.)** - Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, ovvero in caso di notifica eseguita a soggetto comunque estraneo alla violazione, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Municipale allegando eventuale idonea documentazione.

**INFORMATIVA**

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando di Polizia Municipale di ANDRIA sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA**

Il presente verbale, che costituisce l'elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando di Polizia Municipale, viene notificato a mezzo del servizio postale al retroscritto destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, consegnato all'ufficio postale di NAPOLI CMP in data 14-05-2019.

Il responsabile del procedimento amministrativo  
Comandante della P.M.  
TEN. COL. DOTT. RICCARDO ZINGARO

Il responsabile del procedimento informatico  
D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993.  
S. TEN. CAMPANALE VITO